

INDICE

- Capo I Principi generali**
- Art. 1 Principi e finalità
 - Art. 2 Individuazione delle aree territoriali oggetto di fiscalità incentivante per le Aree montane appenniniche svantaggiate
- Capo II Benefici fiscali per le attività economiche**
- Art. 3 Microimprese, piccole e medie imprese
 - Art. 4 Aliquote IVA
 - Art. 5 Altri benefici fiscali
- Capo III Benefici fiscali per favorire la residenzialità**
- Art. 6 Credito d'imposta per canoni di locazione
 - Art. 7 Credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale
 - Art. 8 Benefici fiscali per personale sanitario e docente in ambito pubblico
 - Art. 9 Regime fiscale agevolato per il personale sanitario e docente neo-residente in Italia
 - Art. 10 Deduzione fiscale per tasse scolastiche e abbonamenti per il trasporto pubblico locale
 - Art. 11 Cittadini carenti di capienza fiscale
- Capo IV Incremento del finanziamento ai Comuni e rischio idrogeologico**
- Art. 12 IMU esclusivamente locale
 - Art. 13 IVA e interventi inerenti al rischio idrogeologico
- Capo V Ulteriori sostegni finanziari**
- Art. 14 Sostegno finanziario locale
- Capo VI Disposizioni finali**
- Art. 15 Norma finanziaria
 - Art. 16 Aiuti di Stato
 - Art. 17 Decreti attuativi
 - Art. 18 Entrata in vigore

Capo I Principi generali

Art. 1 Principi e finalità

1. Nel quadro delle finalità costituzionali di cui agli articoli 2, 3, e in particolare dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, nonché in base agli articoli 117, secondo e terzo comma e 119, quinto comma, della stessa, e in linea con l'articolo 174 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), è istituita la "fiscalità incentivante per le Aree montane appenniniche svantaggiate", volta a stimolare il loro sviluppo economico, a ridurre le disuguaglianze e a perseguire un equilibrio economico armonico, garantendo al contempo la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e delle sue risorse.

2. La fiscalità incentivante per le Aree montane appenniniche svantaggiate, di cui al comma 1, individuate ai sensi dell'articolo 2, attribuisce il godimento di misure di sostegno fiscale e contributive, nonché di misure di incentivazione degli investimenti, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme nazionali ed europee in materia.

Art. 2 Individuazione delle aree territoriali oggetto di fiscalità incentivante per le Aree montane appenniniche svantaggiate

1. Le aree territoriali oggetto di fiscalità incentivante per le Aree montane appenniniche svantaggiate sono individuate con legge regionale, sulla base della identificazione legislativa regionale in essere per i comuni montani delle singole Regioni, sentiti i Comuni e le unioni di comuni interessati, con criteri oggettivi e trasparenti che considerano le difficoltà demografiche, economiche e sociali delle Aree montane appenniniche svantaggiate, nonché le loro potenzialità di sviluppo, comunque aventi popolazione residente inferiore ai quindicimila abitanti e costituenti nuclei che manifestano uno svantaggio economico e sociale rispetto al resto del territorio della regione.

2. I criteri di cui al comma 1 si basano sull'Indice di Fragilità Comunale (IFC), un indice composito elaborato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che misura l'esposizione di un territorio ai rischi di origine naturale e antropica, nonché le condizioni di criticità legate alle caratteristiche demografiche, sociali ed economiche della popolazione e del sistema produttivo, con l'obiettivo di individuare le aree maggiormente esposte a determinati fattori di rischio e facilitare l'analisi territoriale del fenomeno in serie storica.

3. La valutazione complessiva, ai fini dell'individuazione delle aree territoriali di cui al comma 1, considera la coesistenza di tutti i vari fattori di rischio e di vulnerabilità socio-economica dell'Indice di Fragilità Comunale (IFC), di cui al comma 2. In assenza di tale coesistenza, l'individuazione delle aree territoriali si basa sui fattori prevalenti, determinati dalla regione.

Capo II
Benefici fiscali per le attività economiche

Art. 3
Microimprese, piccole e medie imprese

1. Nelle aree territoriali oggetto della presente legge, individuate dall'articolo 2, possono beneficiare di incentivazioni le imprese aventi le seguenti caratteristiche:

- a) rispettare la definizione di microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE), e i limiti dimensionali definiti dalla Direttiva Delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni;
- b) svolgere l'attività oggetto dei benefici concessi dalla presente legge all'interno dell'area territoriale definita dalla stessa legge. Sono considerate compatibili le attività svolte al di fuori di tale area territoriale, purché contribuiscano a realizzare gli obiettivi della legge, quali il miglioramento delle condizioni economiche ed occupazionali e la fornitura di servizi e altri benefici;
- c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

2. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati devono avere la sede principale o l'unità locale, nonché il domicilio fiscale, all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 4, delle seguenti agevolazioni:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Tale esenzione spetta fino a concorrenza dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dall'attività, maggiorato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato residente all'interno del sistema locale di lavoro dell'area oggetto della presente legge o residente in un Comune avente una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla sede dell'impresa;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nelle aree territoriali oggetto della presente legge, nel limite di 300.000,00 euro per ciascun periodo di imposta di cui al comma 4, riferito al valore della produzione netta;
- c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato

di durata non inferiore a dodici mesi, e per gli stagionali in agricoltura, a condizione che il personale dipendente oggetto dell'esonero sia residente in un Comune ubicato all'interno della area territoriale oggetto della presente legge, o sia residente in un Comune avente una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla sede dell'impresa, anche se fuori dall'area territoriale oggetto della presente legge. Tale esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle aree territoriali oggetto della presente legge.

4. Le esenzioni di cui al comma 3 sono concesse per il seguente arco temporale e nella seguente misura: dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034, in misura piena per cinque anni; per gli anni successivi l'esonero è limitato per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per i rimanenti anni al 20 per cento.

5. Le agevolazioni di cui al comma 3 possono essere fruite anche dalle microimprese, piccole e medie imprese e dai titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno avviato la propria attività in un'area territoriale disciplinata dalla presente legge antecedentemente al 1° gennaio 2025.

6. I decreti attuativi completeranno la disciplina del presente articolo con norme di dettaglio, al fine di prevenire l'uso indebito dei benefici e fornendo un quadro normativo esaustivo.

Art. 4 Aliquote IVA

1. Al fine di sostenere le aree territoriali oggetto della presente legge, per la produzione e la commercializzazione dei prodotti di montagna ivi realizzati, come definiti dall'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e dal decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 26 luglio 2017, n. 57167 (Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»), si riconosce l'esenzione dall'IVA sui prodotti a marchio "Prodotti di montagna".

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica ai prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per i quali sia le materie prime sia gli alimenti degli animali provengono essenzialmente da zone di montagna e, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione abbia luogo in zone di montagna.

3. Gli operatori che intendono beneficiare dell'esenzione devono conformarsi alle disposizioni del decreto ministeriale di cui al comma 1.

4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono concessi per l'arco temporale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034 per le aree territoriali oggetto della presente legge.

Art. 5

Altri benefici fiscali

1. Le attività economiche che hanno la sede operativa e il domicilio fiscale nelle aree disciplinate dalla presente legge, ai fini della determinazione del reddito di impresa, possono dedurre dalle dichiarazioni reddituali il diritto camerale, la tassa sui rifiuti, il canone di occupazione delle aree pubbliche, l'imposta sulla pubblicità, l'imposta di bollo e le tasse sulle concessioni governative per i periodi di cui all'articolo 4, comma 4. I medesimi benefici, alle medesime condizioni, sono attribuiti per il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.

2. Le agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali previste dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) sono estese ai piccoli imprenditori commerciali che operano nei Comuni delle aree territoriali oggetto della presente legge. Il limite di popolazione previsto dall'articolo 16 della legge n. 97 del 1994 non opera per i territori di cui alla presente legge.

3. I benefici di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) sono estesi alle aree territoriali oggetto della presente legge.

4. Le aree territoriali oggetto della presente legge beneficiano delle stesse agevolazioni previste per la "Zona Economica Speciale Unica del Sud" (ZES Unica Sud), istituita con decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione). Le modalità di attuazione sono definite con i decreti attuativi di cui all'articolo 3, comma 6.

5. Agli imprenditori agricoli che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), in luogo della deduzione delle spese di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto un credito di imposta pari al 40 per cento dei costi non dedotti. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità, i termini e le condizioni di fruizione del presente credito di imposta.

Capo III

Benefici fiscali per favorire la residenzialità

Art. 6

Credito d'imposta per canoni di locazione

1. Per i periodi di cui all'articolo 4, comma 4, i contribuenti che decidono di trasferire la residenza anagrafica e stabiliscono la dimora abituale in un immobile situato nelle aree disciplinate dalla presente legge possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 75 per cento del canone annuo

di locazione fino a un massimo di 10.000,00 euro all'anno. La misura piena del credito d'imposta è applicabile nei primi cinque anni. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per i rimanenti anni al 20 per cento del canone annuo di locazione.

2. Per il personale sanitario e docente che operi in ambito pubblico la percentuale di credito d'imposta è incrementata del 10 per cento.

3. I benefici di cui al comma 1 non spettano a soggetti con un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 100.000,00 euro, salvo che per il personale di cui all'articolo 8.

4. Il beneficiario di cui al comma 1 non deve essere proprietario di immobili ad uso civile nello stesso comune di destinazione della residenza anagrafica, salvo nel caso in cui l'immobile non possa essere utilizzato a causa di disposizioni di legge, provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione, o in comuni a distanza inferiore a 50 chilometri.

Art. 7

Credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale

1. Per i periodi di cui all'articolo 4, comma 4, i contribuenti che decidono di trasferire la residenza anagrafica e stabiliscono la dimora abituale in un immobile situato nelle aree disciplinate dalla presente legge possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 75 per cento dei costi annui per la quota capitale e per gli interessi passivi pagati sul mutuo, nonché per le tasse pagate per l'acquisto dell'immobile. L'importo massimo del credito d'imposta annuale non può superare 20.000,00 euro.

2. Per il personale sanitario e docente che operi in ambito pubblico la percentuale di credito d'imposta è incrementata del 10 per cento.

3. Per i benefici di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 3.

4. I benefici di cui al comma 1 non si cumulano con i benefici di cui all'articolo 6, comma 1.

5. L'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 è soggetto ai limiti e alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4.

Art. 8

Benefici fiscali per personale sanitario e docente in ambito pubblico

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, a tutto il personale delle professioni sanitarie, nonché delle professioni non sanitarie di supporto al funzionamento delle strutture sanitarie, che svolga la propria attività professionale nelle aree territoriali disciplinate dalla presente legge, è attribuita, limitatamente all'arco temporale 2024-2033, una riduzione del reddito imponibile complessivo del 65 per cento per i percettori di redditi lordi inferiori a 35.000,00 euro, del 55 per cento per i percettori di redditi superiori a 35.000,00 euro ed inferiori a 45.000,00 euro e del 45 per cento per i percettori di redditi superiori a tale ultimo limite, ai fini del calcolo dell'IRPEF, per integrare il loro trattamento economico.

2. Fatta eccezione per i trasferimenti dovuti ad avanzamenti di carriera o disposti dall'Azienda sanitaria di appartenenza o dalla regione, il personale di cui al comma 1 con contratto di lavoro alle dipendenze delle aziende sanitarie regionali nelle aree territoriali disciplinate dalla presente legge sottoscrive con l'Azienda sanitaria un impegno a non trasferirsi ad altra sede per l'arco temporale di cui al comma 1. Allo stesso modo, il personale in convenzione, per la durata della convenzione, si impegna con le medesime modalità a non trasferirsi e dare disponibilità al rinnovo della convenzione nelle aree territoriali oggetto della presente legge.

3. Il disposto del comma 1 è esteso al personale docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado collocato nelle aree territoriali disciplinate dalla presente legge, a condizione di avere sottoscritto con l'istituto scolastico un impegno a non trasferirsi ad altra sede per un periodo di 10 anni, salvo il caso di personale supplente e salvo trasferimenti dovuti ad avanzamenti di carriera o imposti dall'Azienda sanitaria di appartenenza o dal Ministero dell'istruzione o da organismi periferici dello stesso.

4. Ai fini della presente legge è assimilato al personale docente il personale che lavora nei servizi educativi per l'infanzia in accordo con gli enti locali, nelle scuole statali e paritarie del sistema pubblico di istruzione come definito dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), e negli enti di formazione accreditati per l'istruzione obbligatoria, coinvolti nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

5. Mediante decreti emanati dai Ministri competenti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, vengono stabiliti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, criteri per riconoscere e valorizzare l'attività svolta dal personale sanitario e da quello scolastico nelle aree territoriali di riferimento della presente legge, per un periodo non inferiore a cinque anni, al fine di promuovere gli avanzamenti di carriera e la partecipazione del suddetto personale a concorsi pubblici, nonché più in generale facilitare l'assunzione di incarichi di maggiore responsabilità, in ruoli correlati alla propria professione.

Art. 9

Regime fiscale agevolato per il personale sanitario e docente neo-residente in Italia

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24 bis del d.p.r. 917 del 1986, il personale sanitario e docente che rientra in Italia, dopo aver trascorso almeno cinque anni all'estero, può beneficiare di un regime fiscale agevolato, a condizione che trasferisca la residenza nei territori oggetto della presente legge. Tale regime prevede una tassazione forfettaria pari a 25.000,00 euro, sui redditi esteri percepiti, sostitutiva di 100.000,00 euro prevista dall'articolo 24 bis del d.p.r. 917 del 1986.

2. Salvo le deroghe previste al comma 1, si applicano le regole e le procedure stabilite dall'articolo 24 bis del d.p.r. 917 del 1986 per l'attuazione del regime fiscale agevolato destinato al personale sanitario e docente neo-residente in Italia, che trasferisce la residenza nei territori oggetto della presente legge.

Art. 10

Deduzione fiscale per tasse scolastiche e abbonamenti per il trasporto pubblico locale

1. A partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2034, i residenti nelle aree territoriali oggetto della presente legge possono dedurre dal loro reddito complessivo le tasse scolastiche di ogni genere e grado, comprese le tasse universitarie e gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale stipulati da loro e per i componenti del proprio nucleo familiare fiscalmente a carico.
2. La deduzione di cui al comma 1 è pari al 100 per cento delle tasse scolastiche, universitarie e dei costi dell'abbonamento del trasporto pubblico locale.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che il contribuente mantenga la residenza nelle aree territoriali oggetto della presente legge, per il periodo di vigenza dei benefici di cui all'articolo 4, comma 4.
4. Per i benefici di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 3.

Art. 11

Cittadini carenti di capienza fiscale

1. Per i cittadini che non hanno capienza fiscale, i crediti d'imposta di cui al presente capo possono essere ceduti a banche o società pubbliche e private.
2. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo decreto legislativo e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), in relazione al comma 1 del presente articolo, è consentito acquisire e utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta, operando una trattenuta non superiore al 5 per cento.

Capo IV

Incremento del finanziamento ai Comuni e rischio idrogeologico

Art. 12

IMU esclusivamente locale

1. A partire dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2034, i Comuni e le unioni di comuni situati nelle aree territoriali oggetto della presente legge beneficiano del rimborso integrale dell'importo derivante dall'Imposta Municipale Unica (IMU).

Art. 13

IVA e interventi inerenti al rischio idrogeologico

1. Al fine di promuovere interventi di tutela del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico, i Comuni e le unioni di comuni ricadenti nell'area disciplinata dalla presente legge che effettuano interventi di ripristino o di prevenzione del rischio idrogeologico beneficiano di un'aliquota IVA agevolata del 5 per cento.
2. L'agevolazione si applica anche agli acquisti di beni e servizi direttamente collegati agli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico.
3. I Comuni e le unioni di comuni sono tenuti a documentare adeguatamente gli interventi effettuati e a conservare la documentazione per un periodo di almeno 10 anni.
4. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, emette un decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per definire le modalità di attuazione della stessa.
5. I benefici di cui al comma 1 operano per l'arco temporale previsto dall'articolo 8, comma 1.

Capo V

Ulteriori sostegni finanziari

Art. 14

Sostegno finanziario locale

1. Le Regioni e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza nelle aree territoriali oggetto della presente legge.
2. Le Regioni e i Comuni, al fine di promuovere le imprese del territorio e le aree territoriali oggetto della presente legge, garantiscono l'attribuzione di un punteggio premiante nei propri bandi con una maggiorazione del 10 per cento del punteggio complessivo acquisito.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 15

Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari necessari all'attuazione delle misure previste dalla presente legge sono quantificati nella legge di bilancio annuale, secondo le disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

2. La copertura finanziaria per le misure previste dalla presente legge è garantita attraverso una pluralità di fonti. Queste includono la redistribuzione di risorse all'interno del bilancio statale, privilegiando il reimpiego di fondi da partite di spesa meno impattanti sullo sviluppo economico e sociale, e la revisione e ottimizzazione delle spese correnti, con un'attenzione particolare all'eliminazione di sprechi e inefficienze. Inoltre, si prevede un incremento delle entrate statali mediante politiche di contrasto all'evasione fiscale e ottimizzazione della raccolta tributaria.

3. In aggiunta alle strategie di cui al comma 2, si prevede anche l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, al quale è stata assegnata una dotazione aggiuntiva di 50 miliardi di euro per il periodo di programmazione 2021-2027, come stabilito dall'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023). Questo Fondo rappresenta una risorsa significativa per la copertura finanziaria della presente legge.

Art. 16

Aiuti di Stato

1. Le misure previste per le microimprese, piccole e medie imprese (PMI) operanti nelle aree territoriali oggetto di fiscalità incentivante per le Aree montane appenniniche svantaggiate, delineate nel Capo II della presente legge, si conformano al regime "de minimis" stabilito dai regolamenti europei in materia.

2. I decreti attuativi di cui all'articolo 17 completeranno la disciplina di cui al presente articolo, definendo le modalità di monitoraggio e controllo.

Art. 17

Decreti attuativi

1. Il Governo è tenuto ad emanare i decreti attuativi necessari per l'attuazione delle misure previste dalla presente legge, in conformità con i principi e le finalità ivi stabiliti. I decreti attuativi sono caratterizzati dalla presenza di norme di dettaglio che hanno il compito di disciplinare tutti gli aspetti non espressamente previsti dalla presente legge, anche al fine di evitare l'utilizzo indebito dei benefici di cui alla presente legge, fornendo così un quadro normativo completo ed esaustivo.

2. I decreti attuativi di cui al comma 1 sono adottati entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il mancato rispetto del termine previsto dal comma 2 comporta l'obbligo per il Governo di relazionare al Parlamento sulle ragioni del ritardo e di indicare un termine per il completamento delle procedure necessarie.

Art. 18

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.